

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campi	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2015**, il giorno **23** del mese di **aprile**, alle ore **18.00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Tiboni, Di Bartolomeo, Di Silvestre, Cipriani, Corradini e Cirillo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORE 18.15

- 1) GIURAMENTO AVVOCATI
- 2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

ORE 18.30

- 4) CONVOCAZIONE DOTT. *
- 5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 6) RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALBO ORDINARIO ABOGADO * (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 7) COMUNICAZIONE AVOCAT *
- 8) COMUNICAZIONE AVOCAT *
- 9) COMUNICAZIONE AVOCAT *
- 10) ISTANZA AVOCAT * RILASCIO TESSERINO COA (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 11) SICUREZZA PALAZZO DI GIUSTIZIA – COMMISSIONE MANUTENZIONE
- 12) ACCESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA: RILASCIO TESSERINO COA A PRATICANTI SEMPLICI E AVVOCATI STABILITI
- 13) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 14) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – ATTESTATI (RELATORE SCOPONI)
- 15) PROGETTAZIONE FONDI COMUNITARI (RELATORI DI SILVESTRE E CIPRIANI)
- 16) COMUNICAZIONE ON. AVV. ANDREA COLLETTI (RELATORE CAPPUCILLI)
- 17) COMUNICAZIONE 15/4/2015 AVV. *
- 18) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 19) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 20) GIORNATE DI STUDIO CASSA FORENSE: DISPONIBILITÀ POSTI (RELATORE SABATINI)
- 21) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 22) OPINAMENTI
- 23) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) GIURAMENTO AVVOCATI

Presta giuramento, ai sensi dell'art. 8 L. n. 247/12, l'Avv. Romano Alessandra.

Alle ore 18,30 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Di Silvestre e Cipriani.

2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (15.4.15), il Consiglio l'approva.

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che nella riunione del 9.4.15 il Consiglio ha delegato il Cons. Di Silvestre a partecipare alla riunione del 21.4.15 presso la Corte di Appello de L'Aquila. Il Cons. Di Silvestre riferisce di aver sottoscritto per conto del COA di Pescara il "Protocollo per la gestione delle udienze penali presso la Corte d'Appello di L'Aquila", che reca in allegato i prospetti per le liquidazioni in udienza delle difese con patrocinio a spese dello Stato e d'ufficio, rispettivamente dinanzi alla Corte di Cassazione e alla Corte d'Appello di L'Aquila. Il COA delibera di prenderne atto e di darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa, allegando altresì i file xlsx forniti per il calcolo della liquidazione e le istruzioni per l'uso.

b) Il Presidente rende noto che l'Ordine degli Avv.ti di Roma ha inviato i nr. 3 e 4 di Temi Romana. Il Consiglio prende atto.

c) Il Presidente rende noto che l'avv. * ha inviato copia della nota inoltrata alla collega *, nella quale si dà atto di aver trasmesso in allegato assegno bancario non trasferibile per euro 539,38, con precisazioni in ordine alla intera vicenda che ha riguardato i Colleghi. Il Consiglio prende atto, nulla a provvedere.

d) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di Pescara ha inviato l'elenco dei professionisti delegati alle vendite per il triennio 2015/2017. Il Consiglio, preso atto del provvedimento del Presidente del Tribunale del 13/4/15, pervenuto a mezzo posta elettronica il 20/4/15, relativo alla costituzione degli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili nelle espropriazioni forzate per il triennio 2015/2017; considerato che nel provvedimento si fa riferimento ai criteri di selezione dei professionisti cui conferire le deleghe già adottato per il triennio precedente, in attesa della eventuale adozione di nuovi criteri per la distribuzione degli incarichi; considerato che per il triennio 2012/2014 i criteri per l'assegnazione degli incarichi sono stati determinati con provvedimento dei G.E. del 26/6/12; ritenuto che tali criteri prevedono la suddivisione dei professionisti in 4 gruppi, denominati A, B,C,D, sulla base della costituzione o meno di gruppi e/o associazioni tra professionisti; rilevato altresì che con il provvedimento del 26/6/12 veniva fissato il termine del 30/10/12 per la proposizione delle domande contenenti le notizie e le dichiarazioni di impegno in esso previste; rilevato infine che nel provvedimento 13/4/15 non viene fissato alcun termine per le dichiarazioni di impegno di cui al provvedimento del 26/6/12, delibera di richiedere al Presidente del Tribunale la fissazione di un termine per consentire ai professionisti iscritti negli elenchi già formati di comunicare la appartenenza ad eventuali gruppi costituiti per lo svolgimento dell'attività di professionisti delegati.

e) Il Presidente riferisce della segnalazione della Vigilanza del Palazzo di Giustizia riguardante un avvocato iscritto a Teramo, il quale è entrato dall'ingresso di via Tirino, riservato agli iscritti dell'Ordine di Pescara, nonostante l'opposizione degli addetti alla vigilanza, i quali hanno annotato il numero di targa del veicolo (*), segnalandolo al COA. Il Consiglio, dato atto di quanto sopra, dispone l'invio della presente delibera all'Ordine di Teramo per quanto di competenza.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell'ordine seguente.

Alle ore 19,30 esce il Cons. Torino Rodriguez

4) CONVOCAZIONE DOTT. *

Il dott. * ha chiesto di essere iscritto al Registro dei Praticanti Avvocati, rappresentando la disponibilità a frequentare lo studio dell'Avv. * dal lunedì al venerdì, dalla ore 15 alle ore 20, e nella giornata di sabato dalle ore 15 alle ore 20, fatta salva la frequenza della Scuola

Forense. Il Consiglio nella seduta del 8/4/15 ha disposto la convocazione del dott. * per la seduta odierna.

E' presente il dott. * il quale dichiara : ho necessità di frequentare lo studio dell'avv. * il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 20 per soddisfare il requisito previsto dal regolamento della pratica di questo COA che impone la frequenza dello studio per tre giorni o sei mezze giornate a settimana. Svolgo attività di lavoro subordinato con orario part- time e posso frequentare lo studio tutti i pomeriggi dei giorni feriali dalle ore 15 alle 20; chiedo di poter derogare alla previsione del regolamento della pratica forense, che non consente la pratica nel giorno di sabato, invocando a mio favore la previsione del regolamento della pratica dell'Ordine di Milano, che prevede un numero di ore settimanali pari a 15 per la frequenza dello studio, nonché lo schema di DM relativo alla disciplina della pratica forense, che prevede un numero di ore di frequenza dello studio pari a 20 ore a settimana. Posso usufruire anche di permessi, congedi , ferie e bonus di solidarietà del * per la presenza in udienza e per la frequenza dello studio nell'arco della mattina. Non sono però in grado di sostituire sistematicamente la frequenza dello studio nel pomeriggio del sabato con una mattina della settimana. Il Consiglio si riserva di deliberare e rinviare per la decisione alla prossima seduta.

Alle ore 19,45 rientra il consigliere Torino Rodriguez

f) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato l'incontro dell'8.5.2015 su "Esperienze a confronto 2015" – Incontri per i consiglieri forensi. Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Scoponi, quale coordinatore della commissione formazione a riportare la comunicazione del CNF alla Commissione, per individuare uno o più componenti alla partecipazione all'incontro dell'8 maggio 2015.

g) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha inviato questionario da compilare e relativo alla indagine conoscitiva sulle misure di sicurezza negli uffici giudiziari. Il Consiglio, preso atto provvede alla compilazione del questionario per i dati in suo possesso e a richiedere al Tribunale e alla Procura i dati mancanti.

h) Il Presidente rende noto che l'OUA ha inviato comunicato stampa nonché delibere relative a: "ddl concorrenza", ove si evidenzia la necessità dello stralcio della norma che consente i soci di solo capitale negli studi legali; sicurezza nei Palazzi di Giustizia. Il Consiglio prende atto, condividendo il contenuto delle delibere adottate in tema di sicurezza e di ddl concorrenza, e delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.

i) Il Presidente rende noto che l'Ordine di Milano ha inviato lettera di invito e di comunicazione delle proprie iniziative legate alla manifestazione di EXPO 2015. Il Consiglio prende atto e dispone darsi comunicazione agli iscritti con lettera informativa

l) Il Presidente rende noto che l'avv. * ha depositato ricorso al C.N.F. avverso la decisione 27.11.2014 con la quale il COA ha irrogato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due in relazione ai primi due capi di incolpazione. Il Consiglio prende atto e delibera di costituirsi e nomina l'avv. Carlo Di Mascio a rappresentare l'Ordine. Manda alla segreteria per la comunicazione.

m) Il Presidente rende noto che è pervenuto dall'Ordine di Teramo invito alla Cerimonia di premiazione delle "Toghe d'oro". Il Consiglio prende atto.

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri D'Angelo Maria, Toro Giuliana, Fonticoli Federica, Scutti Monica, Troiano Simone, Mezzanotte Francesca, Spadano Laura, Comardi Deborah Raffaella e Di Michele Chiara
- b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L'Aquila il dott. Quarta Daniele con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;

- c) cancellare dall'Albo degli Avvocati De Simone Angela su domanda del 17.4.2015;
- d) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott. Chiavaroli Daniela per trasferimento all'Ordine di Bolzano.

- e) Richiesta dell'Ordine di Bolzano di copia del fascicolo personale relativo alla iscrizione della dott.ssa Chiavaroli Daniela. Il Consiglio delibera la trasmissione di copia del fascicolo personale della dott.ssa Daniela Chiavaroli all'Ordine di Bolzano.

6) RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALBO ORDINARIO ABOGADO *
(RELATORE SQUARTECCHIA)

L'abogado * ha provveduto, come da delibera dell'1.4.15, a depositare l'integrazione della documentazione con una dettagliata relazione.

Il Consiglio udita la relazione del Cons. Squartecchia, letta la relazione depositata dall'Abogado * in data 14/4/15; rilevato che il contenuto della stessa non consente di valutare compiutamente l'effettività dell'attività professionale, nel procedimento per la dispensa dalla prova attitudinale finalizzato ad acclarare, a tutela degli assistiti e di una buona amministrazione della giustizia, l'acquisizione di conoscenze tecnico-giuridiche, posto che l'iscrizione all'Albo degli Avvocati comporta l'assimilazione a tutti gli effetti dell'avvocato stabilito all'avvocato dello Stato ospitante, delibera di richiedere all'Abogado * di rimettere a questo COA:

- 1) una diffusa relazione descrittiva del numero e della natura delle pratiche trattate e delle prestazioni rese ai sensi degli artt. 8 e 10 del Dlgs 96/01 e, in particolare: dei giudizi italiani, civili e/o penali e/o amministrativi e/o tributari in cui l'avvocato stabilito ha svolto la rappresentanza, assistenza e difesa tecnica d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato; delle pratiche stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante; delle pratiche stragiudiziali di assistenza e/o consulenza sul diritto dello stato membro di origine e /o sul diritto internazionale trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte;
- 2) documentazione attestante prestazioni giudiziali in giudizi italiani penali e/o civili e/o amministrativi e/o tributari svolte nel triennio ivi comprese le intese di cui all'art.8 comma 2 Dlgs 96/01;
- 3) documentazione attestante prestazioni stragiudiziali, consulenze e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante svolte nel triennio, ivi comprese le intese di cui all'art. comma 2 Dlgs 96/01.

Delibera di trasmettere all'Abogado * copia per estratto del presente provvedimento, assegnandogli il termine di gg.20 dalla ricezione per il deposito della relazione e della documentazione conformi a quanto stabilito nella presente delibera.

Il Consiglio, rilevato che appare necessario esplicitare con quali modalità gli avvocati stabiliti devono dimostrare l'esercizio della professione in Italia in modo effettivo e regolare, ai fini dell'accoglimento della istanza di iscrizione all'Albo con dispensa dalla prova attitudinale, delibera che le istanze depositate ai sensi dell'art. 13 Dlgs 96/01 debbono essere corredate da :

- 1) una diffusa relazione descrittiva del numero e della natura delle pratiche trattate e delle prestazioni rese ai sensi degli artt. 8 e 10 del Dlgs 96/01 e, in particolare : dei giudizi italiani, civili e/o penali e/o amministrativi e/o tributari in cui l'avvocato stabilito ha svolto la rappresentanza, assistenza e difesa tecnica d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato; delle pratiche stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante; delle pratiche stragiudiziali di assistenza e/o consulenza sul diritto dello stato membro di origine e /o sul diritto internazionale trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte ;
- 2) documentazione attestante prestazioni giudiziali in giudizi italiani penali e/o civili e/o amministrativi e/o tributari svolte nel triennio ivi comprese le intese di cui all'art.8 comma 2 Dlgs 96/01;
- 3) documentazione attestante prestazioni stragiudiziali , consulenze e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante svolte nel triennio, ivi comprese le intese di cui all'art. comma 2 Dlgs 96/01.

Il Consiglio delibera di dare comunicazione della presente delibera agli iscritti alla sezione speciale degli avvocati di Pescara, a mezzo pec, mandando all'uopo alla segreteria.

7) COMUNICAZIONE AVOCAT *

L'avocat * ha depositato attestato di iscrizione presso l'Ordine degli Avvocati di Bucarest, con traduzione asseverata. Il Consiglio prende atto, e ribadisce quanto deliberato in data 26/9/13 in ordine alla cancellazione dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti.

8) COMUNICAZIONE AVOCAT *

L'avocat * ha depositato attestato di iscrizione presso l'Ordine degli Avvocati di Bucarest, con traduzione asseverata. Il Consiglio prende atto e ribadisce quanto deliberato in data 26/9/13 in ordine alla cancellazione dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti.

9) COMUNICAZIONE AVOCAT *

L'avocat * ha depositato attestato di iscrizione presso l'Ordine degli Avvocati di Bucarest, con traduzione asseverata. Il Consiglio prende atto e ribadisce quanto deliberato in data 26/9/13 in ordine alla cancellazione dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti.

10) ISTANZA AVOCAT * RILASCIO TESSERINO COA (RELATORE SQUARTECCHIA)

L'Avocat * con istanza del 15/4/15 chiede il rilascio del tesserino di riconoscimento. Il Consiglio, preso atto della richiesta dell'Avocat *, letta la propria delibera del 24/5/12 e ritenuto di doverne condividere il contenuto, delibera di rilasciare all'Avocat * un attestato di iscrizione alla sezione speciale degli avvocati stabiliti di questo COA, corredato di foto, con l'espressa indicazione del titolo del paese d'origine, al fine di evitare ogni possibile situazione di confusione con il titolo di avvocato, come espressamente previsto dall'art. 7 del dlgs 96/2001.

11) SICUREZZA PALAZZO DI GIUSTIZIA – COMMISSIONE MANUTENZIONE

Il Presidente ed il Vice Presidente riferiscono delle riunioni della Commissione manutenzione del 21 e 22 aprile ed il Presidente dà lettura della nota del Presidente del Tribunale pervenuta in data odierna. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, e ribadita la propria delibera del 15/4 scorso, delega il Presidente ed il Vice Presidente a verificare con il Presidente del Tribunale e con il Procuratore della Repubblica una soluzione che contemperi le esigenze di sicurezza del Palazzo di Giustizia con quelle di facile accesso da parte degli Avvocati, e riserva ogni ulteriore decisione all'esito di tale attività.

Alle ore 21,00 escono i Cons.ri Torino-Rodriguez e Cipriani.

12) ACCESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA: RILASCIO TESSERINO COA A PRATICANTI SEMPLICI E AVVOCATI STABILITI

Il Consiglio rinvia la trattazione all'esito delle determinazioni definitive della commissione manutenzione in ordine alle misure di sicurezza.

13) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze del sig. * (nato a * il *) pervenute in data 15/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva dispone la riunione delle stesse, rilevato sussistere dubbi circa la non manifesta infondatezza della pretesa, dichiara inammissibili le domande ex art. 126 DPR 115/2002.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per regolamentazione dell'affido e del diritto di visita del minore promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per impugnazione della delibera assembleare promosso nei confronti del * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento e riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da proporre nei confronti di * s.r.l. dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di appello avverso la sentenza n. * del Giudice di Pace di Pescara da proporre nei confronti dell'avv. * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *), nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore *, depositate in data 17/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria da proporre nei confronti dell'ASL di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l'attività difensiva da svolgersi.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per integrare la documentazione relativa alla legittimazione passiva della ditta resistente, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *), depositate in data 17/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla chiamata in causa nel procedimento per risarcimento danni promosso da * s.r.l. nei confronti di * e * s.p.a. dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l'attività difensiva da svolgersi.

Il Consiglio, esaminate le istanze del sig. * (nato a * il *) depositate in data 17/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva dispone la riunione delle istanze N. 369 e N. 370 alla N. 368 e attesa l'attuale impossibilità di produrre la certificazione consolare dichiara inammissibili le domande ex art. 79 comma 2 DPR 115/2002.

Il Consiglio, esaminate le istanze del sig. * (nato a * il *) depositate in data 17/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento dell'indennizzo per il danno biologico derivante da malattia professionale da proporre nei confronti dell'INAIL dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l'attività difensiva da svolgersi.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il 1*) depositata in data 20/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per integrare con documentazione relativa alla legittimazione passiva della convenuta, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

IL PRESIDENTE

Alle ore 21,10 esce il Presidente e assume la presidenza il V. Pres. Squartecchia

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per produrre copia dell'estratto dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze della sig.ra * (nata a * il *) depositate in data 21/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura di recupero somme e al procedimento per separazione dal coniuge * promosso dinanzi al Tribunale di Pescara e, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l'attività difensiva da svolgersi.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 giorni per integrare con reddito relativo all'ultima dichiarazione disponibile e copia della polizza infortuni, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il 1*) depositata in data 21/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso art. 737 c.p.c. su affidamento e mantenimento del figlio naturale promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per ripetizione d'indebito e risarcimento danni da proporre nei confronti di * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso giudiziale per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *), nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore * (nato a * il *) depositata in data 21/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente

all'istanza ex art. 320 co. 3-4 cod. civ. da proporre al Giudice Tutelare del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il 30*) depositata in data 21/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 20 giorni per integrare con documentazione relativa alla legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/04/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 706 c.cp. per separazione promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL VICE PRESIDENTE

Alle ore 21,18. rientra il Presidente e riassume la presidenza.

14) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – ATTESTATI (RELATORE SCOPONI)

A) ESONERI

Il Consiglio, letta l'istanza dell'avv. *, esaminata la proposta della Commissione formazione adottata nella riunione del 21.4.15, delibera di ribadire il proprio orientamento già espresso con la delibera del 24/01/13, per cui l'esenzione viene applicata a coloro che maturino i 25 anni di iscrizione all'Albo nel corso dell'anno.

15) PROGETTAZIONE FONDI COMUNITARI (RELATORI DI SILVESTRE E CIPRIANI)

Nella seduta del 9/4/15 erano stati delegati gli Avv.ti Di Silvestre e Cipriani ad acquisire altre due offerte da soggetti operanti nel settore, oltre quella già pervenuta dal sig. Angelo De Luca per la P&F Group. Il Consigliere Di Silvestre fa presente che dopo lunga ricerca è riuscito ad individuare altro operatore del settore fondi diretti ed indiretti per finanziamenti, che abbia i requisiti di idoneità per l'affidamento dell'eventuale incarico, invitandolo a far pervenire presso il COA idoneo preventivo. Il COA rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima seduta.

16) COMUNICAZIONE ON. AVV. ANDREA COLLETTI (RELATORE CAPPUCCILLI)

L'On.le Andrea Colletti ha inviato proposta di rimodulazione delle quote di iscrizione al COA di Pescara. Il Consiglio, preso atto, delega il Cons. Cappuccilli a verificare presso il Coa di Torino le modalità di determinazione e di riscossione della quota di iscrizione all'Albo.

17) COMUNICAZIONE 15/4/2015 AVV. *

L'avv. * a seguito di richiesta 20.3.15 della sig.ra * ha depositato copia delle fatture, già in possesso della sig.ra * e comunque depositate con la memoria difensiva relativa all'esposto 27/2014, archiviato il 18.9.14 (relatore Scoponi). Il Consiglio prende atto e delibera di dare comunicazione alla istante dell'avvenuto deposito delle fatture delle quali può prendere copia.

18) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SQUARTECCHIA)

L'avv. * ha chiesto al COA di esprimere parere sulla compatibilità dell'esercizio della professione forense e la qualità di consigliere di amministrazione di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica.

Il Consiglio, udita la relazione del V. Pres. Squartecchia, esprime il seguente parere.

E' stata richiesta l'espressione di un parere circa la corretta interpretazione della norma espressa dall'articolo 18, comma 1, lettera C, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare se, alla luce della disposizione in argomento, l'esercizio della professione forense sia compatibile con la qualità di mero componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con partecipazione pubblica non totalitaria.

Al fine di fornire un esaustivo riscontro alla richiesta formulata dall'Avv. *, che pone un quesito di notevole rilievo, poiché potenzialmente riguardante un'ampia casistica, in considerazione della larga diffusione del fenomeno delle società partecipate da enti

pubblici e dell'elevata possibilità che ad iscritti all'Albo degli Avvocati sia richiesto di sedere nei conferenti consigli di amministrazione, occorre muovere da un preliminare esame dell'evoluzione normativa in ordine alle situazioni di incompatibilità in relazione alla particolare materia di interesse nel passaggio dal pregresso ordinamento professionale a quello attualmente vigente.

L'articolo 3, comma 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito con la legge 22 gennaio 1934, n. 36), ora abrogato dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*, statuiva che l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore fosse incompatibile con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui.

Sia la giurisprudenza domestica che quella di legittimità, nella vigenza della precitata norma, avevano evidenziato che l'espressione linguistica impiegata fosse da interpretare nel senso che l'incompatibilità sussistesse, con riferimento agli organi di amministrazione di una società di capitali, allorquando la carica rivestita dall'avvocato comportasse effettivi poteri di gestione e di rappresentanza dell'ente sociale. In proposito, tra le più significative, possono ricordarsi le seguenti decisioni:

- Consiglio Nazionale Forense, 26 giugno 2003, n. 165, con la quale si stabilì che fosse incompatibile con l'esercizio della professione forense la carica di presidente di una s.p.a., se pure municipalizzata, quale importasse poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria, contestualmente rilevando che la sola ipotesi nella quale la compatibilità non avrebbe potuto essere dichiarata si riferiva all'attribuzione di funzioni meramente amministrative e rappresentative (nella fattispecie concreta, lo statuto sociale conferiva al presidente del c. di a. poteri gestori);

- Corte di Cassazione, SS.UU., 5 gennaio 2007, n. 37, nella motivazione della quale è dato di leggere: *“la giurisprudenza di questa Corte (nonché del Consiglio Nazionale Forense) in materia è fermissima nel ritenere che la situazione d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense, prevista del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, comma 1, per il caso di 'esercizio del commercio in nome altrui' ricorre nei confronti del professionista che assuma la carica di amministratore delegato di una società commerciale, ove risulti che tale carica, in forza dell'atto costitutivo o di delega del consiglio di amministrazione, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza, ed a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali (in termini, ad esempio, Cass., Sez. Un., 24 marzo 1977, n. 1143). In altri termini, il professionista che ricopra la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità (esercizio del commercio in nome altrui) prevista R.D.L. n. 1578, art. 3, situazione di incompatibilità che, invece, non ricorre quando il professionista pur ricoprendo la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato (cfr. Cons. Naz. For. 20 settembre 2000, n. 90; Cons. Naz. For. 12 novembre 1996)”*.

La materia è attualmente regolamentata dall'art. 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato alle *“incompatibilità”*, che elenca le situazioni che non consentono di continuare ad esercitare la professione forense come in appresso:

“La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. E' consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. E' fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, **nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;**

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno già avuto modo di rilevare, in una recente pronuncia (18 novembre 2013, n. 25797), che l'attuale disposizione legale in tema di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, dianzi riprodotta per esteso, costituisca il frutto dell'elaborazione in sede normativa di precetti consolidatisi attraverso l'esercizio della giurisdizione del C.N.F. e della stessa Corte di legittimità rispetto alla previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933. Dalla motivazione della citata sentenza si ritiene utile estrarre i seguenti passi: “Nelle more del giudizio di legittimità, il R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, è stato abrogato per incompatibilità dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 18, che ha dettato una nuova disciplina dell'incompatibilità della professione di avvocato con l'attività d'impresa. La disposizione prevede ora, per quel che in questa sede interessa, che la professione di avvocato è incompatibile con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione di società capitalistiche. La norma sopravvenuta non è applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, perché in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole, e al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso (Cass. Sez. un. 26 novembre 2008 n. 28159, 10 agosto 2012 n. 14374, 17 giugno 2013 n. 15120). La nuova disposizione, tuttavia, recepisce sostanzialmente un principio che era stato già enunciato e applicato dalle sezioni unite di questa corte in sede d'interpretazione del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3 (norma applicabile nella fattispecie *ratione temporis*), nella parte in cui dichiarava la professione di avvocato incompatibile con l'esercizio del commercio in nome altrui. Era infatti principio già consolidato che il legale il quale ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, comma 1, in una situazione d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense (esercizio del commercio in nome altrui), qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, e a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali (giurisprudenza costante delle sezioni unite di questa corte, da Cass. Sez. un. 24 marzo 1977, n. 1143, alle più recenti 5 gennaio 2007 n. 37, e 28 febbraio 2011 n. 4773)”.

L'elencazione contenuta nell'articolo 18 della L. n. 247/2012, in ragione della diretta derivazione da precetti, anche giurisprudenziali, che da lunghissimo tempo hanno regolato la materia, deve essere intesa come esaustiva. Essa costituisce, cioè, il catalogo esclusivo delle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione forense.

D'altronde, atteso che le conseguenze connesse al riconoscimento di una situazione di incompatibilità sono particolarmente gravi per l'iscritto all'albo professionale, le disposizioni in argomento devono essere interpretate in modo rigoroso, restrittivo, sì da evitare di ampliare indebitamente l'area del non consentito.

La finalità perseguita dal legislatore coincide, invero, con un limite all'esercizio di una professione liberale, che si giustifica unicamente per il rilievo che essa riveste in vista della garanzia di funzioni essenziali ed irrinunciabili secondo il nostro ordinamento giuridico, quale quella (ma non solo quella) difensiva in ogni procedimento di natura giurisdizionale.

Avuto riguardo al quesito posto, non può mancare di rilevarsi che l'articolo 18 della legge n. 247/2012 pone un sicuro discrimine, oltrepassato il quale diviene incompatibile la situazione descritta con l'esercizio della professione forense: ciò che non è consentito all'avvocato nell'ambito dell'amministrazione di una società di capitali è l'effettivo, concreto, uso di poteri gestori, in modo autonomo. Le figure che vengono in considerazione, ai sensi della lettera C, sono difatti caratterizzate dalla diretta ed esclusiva implicazione nell'uso dei poteri di gestione: l'amministratore unico; il consigliere delegato; il presidente del consiglio di amministrazione, in quanto munito di "*poteri individuali di gestione*".

A contrariis, la qualità di componente di un consiglio di amministrazione di una società di capitali, che dunque non sia chiamato in quanto tale ad esercitare concreti poteri gestori, e soltanto cooperi con l'assunzione di determinazioni da parte dell'organismo collegiale (e fintanto che, ovviamente, il collegio sussista), non può essere ritenuta di per sé incompatibile con l'esercizio della professione forense.

Naturalmente, occorrerà indagare anche il caso concreto, nel senso che, ad esempio, laddove un avvocato si trovasse ad essere l'unico superstite di un consiglio di amministrazione di una società di capitali, in quanto gli altri componenti si siano nel frattempo dimessi o siano comunque venuti meno (perché revocati, perché inibiti allo svolgimento delle funzioni per ordine di un giudice, ecc.), e svolgesse poteri gestori in via esclusiva, è chiaro che si verrebbe a trovare in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, da rimuoversi in via immediata, la *ratio* della disposizione in commento essendo chiaramente rinvenibile nel divieto di assumere e svolgere in modo individuale poteri di gestione della società di capitali.

Restano ovviamente ferme le esclusioni dalla condizione di incompatibilità previste dal secondo periodo della lettera C dell'articolo 18 della legge n. 247/2012, onde laddove il capitale sociale fosse interamente pubblico, ovvero l'oggetto dell'attività sociale fosse limitato all'amministrazione di beni personali o familiari, il problema non si porrebbe nemmeno.

In sintesi, l'art. 18 della L. 247/12, volendo dare una individuazione precisa delle fattispecie nelle quali ricorre l'incompatibilità, ne fa una elencazione specifica, precisando, con riferimento alle società di capitali anche in forma cooperativa, che sussiste incompatibilità solo in relazione a figure caratterizzate dall'esercizio individuale dei poteri di gestione: amministratore unico, consigliere delegato e presidente di consiglio di amministrazione allorquando gli siano attribuiti poteri individuali di gestione.

Tale elencazione va considerata in senso tassativo, anche alla luce delle conseguenze connesse alla violazione dell'art. 18 L.P.F., cosicché quanto la norma non vieta espressamente può considerarsi compatibile con l'esercizio della professione forense.

P.Q.M.

Il Consiglio delibera di esprimere il seguente parere: "Non è incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato la qualità di mero componente di consiglio di amministrazione di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica".

19) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)

Il dott. * comunica che con delibera del 19.3.15 il COA ha preso atto della sospensione della pratica dal 15.9.14 all'11.10.14, come dallo stesso dichiarato erroneamente, e chiede che venga rettificato il periodo di sospensione dall'11.9.14 sino al 17.10.14.

Il Consiglio, letta la nota del dott. * depositata in data 16/4/15, delibera, anche a parziale modifica della propria delibera in data 19/3/15, di prendere atto del periodo di sospensione della pratica forense dal 15/9/14 al 17/10/14.

20) GIORNATE DI STUDIO CASSA FORENSE: DISPONIBILITÀ POSTI (RELATORE SABATINI)

L'avv. Sabatini riferisce che nel portare il saluto agli incontri di Cassa Forense ha notato che vi sono posti disponibili. Il Presidente riferisce di aver sentito il Cons. di Cassa Forense avv. Pignatiello, il quale ha garantito il suo interessamento al fine di verificare la possibilità di estendere la partecipazione anche ad altri iscritti all'Ordine di Pescara. In attesa di riscontro si rinvia.

21) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio

a. prende atto della richiesta dell'Avv. Camplese Ivana di rinnovo dell'autorizzazione N. 154 alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Mancinelli, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza il Cons. Mancinelli a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Ivana Camplese.

22) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * proc. n. * € 855,00

Avv. * per * proc. n. * € 537,00

Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00

Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00

Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00

Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00

Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00

Avv. * per * proc. n. * € 495,00

Avv. * per * proc. n. * € 990,00 la parcella è liquidata tenendo conto dei parametri di cui al DM 140/2012 trattandosi di attività completata (14.3.14) prima dell'entrata in vigore del DM 55/14 (3.4.2014)

Avv. * per * proc. n. * rilevato che all'istanza non è allegata alcuna documentazione attestante l'attività espletata; vista la delibera di questo COA del 4.4.2013; liquida il compenso in € 1.170,00

Avv. * per * proc. n. * € 300,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale.

23) VARIE ED EVENTUALI

Nulla a provvedere.

Alle ore 22,00, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE